

Schema di D.Lgs in materia di documentazione antimafia: concluso l'iter in Parlamento

3 Ottobre 2014

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno reso al Governo un parere favorevole, rispettivamente con condizioni e osservazioni, sullo Schema di decreto legislativo concernente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ([Atto n. 103](#)), Relatore alla Camera, On. Davide Mattiello del Gruppo PD – Relatori al Senato, il Sen. Salvatore Torrisi del Gruppo NCD e il Sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del Gruppo PD).

La Camera, in particolare, nelle **premesse del parere** – anche alla luce delle note trasmesse dal Procuratore nazionale antimafia e dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione – ha osservato, tra l'altro, che:

- per il rilascio della comunicazione antimafia, il **Prefetto** – così come previsto per l'interdittiva antimafia – possa, **in caso di complessità dell'accertamento**, usufruire di un **ulteriore termine** per ultimare le verifiche;
- in caso di autocertificazione – al fine di non vanificare l'efficacia delle verifiche antimafia – i **contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano corrisposti sotto condizione risolutiva**, con la previsione di **un'apposita garanzia** (ad esempio, una fidejussione) da parte del beneficiario. In tal modo, si intende scongiurare, in caso di revoca del diritto, un danno patrimoniale per le pubbliche amministrazioni;
- il codice antimafia possa essere **coordinato con l'art. 32, comma 10 del decreto legge 90/2014**, convertito dalla legge 114/2014, secondo cui qualora, sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, questo possa disporre la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere all'articolo 3 dello schema di decreto – volto ad introdurre il comma 2-bis all'articolo 92 del Codice Antimafia – che il **Prefetto verifichi**, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la **sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al predetto articolo 32** e, conseguentemente, ne informi non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma **anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione**.

Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso, in particolare, le seguenti **condizioni** che le recepiscono:

- all'articolo 2, comma 1, lett. b) n.1) del provvedimento *"sia previsto che quando le verifiche disposte siano di particolare complessità il termine di trenta giorni possa essere **prorogato di ulteriori trenta giorni**"*;
- all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso "ART. 99-bis", comma 1, sull'autocertificazione sia previsto che *"i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni siano **corrisposti sotto condizione risolutiva**, prevedendo che il beneficiario di tali provvidenze prima di ottenerle offra una **garanzia di natura patrimoniale**"*;

- all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso "2-bis", si previsto che *"il prefetto sia tenuto a verificare, all'atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva, la **sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al citato articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014** e, di conseguenza, **informare** non solo l'impresa, la società o l'associazione interessata ma anche il **Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione**".*

Il Senato, nel suo parere, ha espresso a sua volta le seguenti **osservazioni**:

- *"con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 85 del D.Lgs 159/2011, si rileva l'opportunità che l'estensione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, **non sia limitata soltanto a coloro i quali risiedono nel territorio dello Stato**";*

- *"per quanto riguarda il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), che inserisce un ulteriore comma nell'articolo 86 del Codice delle leggi antimafia, si ritiene opportuno **specificare gli altri procedimenti nei quali la documentazione antimafia è utilizzabile e produce effetti**. Non appare infatti sufficiente il solo generico riferimento al presupposto che i procedimenti ulteriori riguardino i medesimi soggetti per i quali è stata acquisita la documentazione".*

Lo Schema tornerà ora all'esame del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

Si veda precedente [dell'11 settembre 2014](#).

In allegato il testo dei pareri resi dalla Camera dei Deputati e dal Senato

[17766-Parere del Senato.pdf](#)[Apri](#)

[17766-Parere della Camera.pdf](#)[Apri](#)